

ACCORDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL SETTORE DEGLI STUDI PROFESSIONALI

In data....., presso la sede di E.BI.PRO. in Roma alla Via Pasteur n. 65 è stipulato il seguente accordo:

TRA

- la Confprofessioni, rappresentata da

E

- la Filcams – CGIL, rappresentata da.....;
- la Fisascat – CISL, rappresentata da
- la Uiltucs – UIL, rappresentata da.....;

Premesso che:

la crisi occupazionale ha investito in maniera significativa anche il settore degli studi professionali:

il settore degli studi professionali non ha mai goduto di un sistema di ammortizzatori sociali a regime potendo beneficiare in taluni territori solamente in tempi recenti della cassa integrazione straordinaria in deroga;

Sono intervenute modifiche normative, quali l'art. 3 della Legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero), che al fine di assicurare ai lavoratori dipendenti di settori, non coperti da CIG, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause individuate dalla normativa in materia di integrazione salariale, ha previsto la costituzione obbligatoria di due modelli di fondi bilaterali di solidarietà per le imprese operanti in settori che occupano mediamente più di 15 dipendenti;

Le Parti intendono assicurare tutele di sostegno al reddito a tutto il comparto caratterizzato dalla presenza di studi, società, aziende collegate (di seguito "strutture") nella maggior parte con meno di 15 dipendenti;

E' stato sottoscritto in data 22 ottobre 2013 un Accordo per il Sostegno al reddito nel settore degli studi professionali dalle parti sociali che aveva delineato un sistema di prestazioni sperimentali a favore degli studi professionali

E' intervenuto il Decreto del Ministero del Lavoro del 1 agosto 2014 che ha escluso gli studi professionali dal beneficio degli ammortizzatori sociali in deroga fino all'adozione della nota della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del lavoro del 25 marzo 2015

Nel settore degli studi professionali opera, da tempo, un articolato sistema bilaterale composto da 3 organismi nazionali paritetici: Fondoprofessionisti, Cadiprof ed Ebipro;

Il fine istituzionale di tali enti è quello di fornire servizi e tutele ai lavoratori e agli studi professionali sulle politiche sociali, la formazione e il mercato del lavoro;

Lo sviluppo di questi strumenti ha consentito la creazione di nuove forme di protezione integrata attraverso l'erogazione di prestazioni di *welfare* contrattuale;

Che tra le specifiche attribuzioni attribuite all'ente bilaterale di settore (Ebipro) previste dal CCNL vi è lo sviluppo di "*iniziative finalizzate al sostegno temporaneo, anche mediante lo strumento della bilateralità, in aggiunta a quanto corrisposto dal sistema pubblico, del reddito dei lavoratori coinvolti in processi che comportino la cessazione e/o temporanea sospensione dei rapporti di lavoro [...]*";

le Parti in Premessa considerato quanto sopra

CONVENGONO

Di avviare tramite l'ente bilaterale di settore al livello nazionale un innovativo sistema di sostegno al reddito mediante la previsione di strumenti che tutelino i lavoratori che non possono beneficiare di ammortizzatori sociali perché esclusi dalla platea dei destinatari o per decorrenza delle prestazioni già ricevute in base a previsioni normative.

INTERVENTO PER RIDUZIONE DI ORARIO

Per le strutture che non possono beneficiare di ammortizzatori sociali in deroga a fronte di certificate situazioni di crisi della struttura dimostrabili dietro presentazione di adeguata documentazione (dichiarazioni iva che attestino un calo del fatturato di almeno il 30% negli ultimi due anni; documentazione di precedente accesso ad ammortizzatori sociali in deroga) mediante specifico accordo, realizzato secondo le modalità di seguito indicate, si potrà determinare un intervento di riduzione dell'orario di lavoro. In tal caso E.BI.PRO interverrà con un contributo pari al 30% della normale retribuzione oraria lorda persa conseguentemente alla riduzione di orario nel limite massimo del 50% dell'orario settimanale originario fino ad un massimo di 520 ore (riproporzionate per i part-time) nell'arco di 12 mesi.

Nei periodi di riduzione dell'orario di lavoro maturano in misura intera a carico della struttura i ratei di 13esima e 14esima mensilità e TFR che verranno corrisposti alle naturali scadenze.

La struttura e i dipendenti devono essere in regola per poter accedere alla misura con i contributi alla bilateralità di settore (CADIPROF ed EBIPRO) da almeno 18 mesi continuativi.

I massimali di intervento sono quelli stabiliti per la Cassa integrazione.

INTERVENTO IN CASO DI INTERVENTO DEL FONDO RESIDUALE

Per le strutture che possono beneficiare degli interventi del fondo residuale di cui alla legge n. 92 Ebipro riconoscerà in integrazione a ciascun lavoratore un contributo orario pari al 20% della normale retribuzione lorda persa per un massimo di tre mesi.

Al momento dell'accesso alle prestazioni Ebipro rimborserà altresì al datore di lavoro e al lavoratore i contributi versati al fondo residuale degli ultimi tre mesi.

PROCEDURA DI ACCESSO

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, nei casi di crisi la struttura comunicherà alle Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del presente accordo lo stato di crisi, con il fine di valutare congiuntamente le reali necessità di ore di lavoro ed i requisiti per poter accedere agli strumenti sopra indicati

2. L'incontro, che sarà richiesto entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, si terrà alla presenza delle OO.SS., e all'Associazione Datoriale firmatarie del presente Accordo, nonché del titolare della struttura

3. Detta fase potrà concludersi con accordo sindacale, sottoscritto dai soggetti individuati al punto 2, che sarà condizione necessaria per l'accesso agli strumenti di sostegno al reddito.

4. Nel verbale di accordo le parti sopra specificate, verificheranno i requisiti dello studio per poter accedere agli strumenti previsti dal presente accordo previa verifica di adesione alla bilateralità (EBIPRO e CADIPROF).

5. Le prestazioni potranno essere erogate fino a concorrenza di risorse disponibili secondo gli stanziamenti effettuati da ebipro.

Le parti concordano di valutare l'andamento del presente Accordo anche al fine di adeguare gli stanziamenti delle risorse da parte di Ebipro in base alle richieste pervenute dalle strutture.

ULTERIORI PRESTAZIONI DA PARTE DEL SISTEMA DELLA BILATERALITA'

Le Parti convengono che, in aggiunta alle misure di intervento dell'Ente Bilaterale sopra descritte e durante il periodo di fruizione delle stesse, i lavoratori destinatari di tali prestazioni potranno usufruire di:

- I. risorse dedicate da Fondoprofessioni per la riqualificazione professionale quale politica attiva di lavoro
- II. continuità della copertura sanitaria e sociale prevista da Cadiprof

DICHIARAZIONE A VERBALE

In considerazione della evoluzione normativa in atto, che inciderà anche sulle forme di sostegno al reddito nell'ambito del settore, le parti si impegnano a

incontrarsi entro il mese di settembre del 2015 per valutare le modalità più idonee di intervento.

CONFPROFESSIONI

FILCAMS – CGIL

FISASCAT – CISL

UILTuCS – UIL